



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi, 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di S. Crescenziario, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

---

## PROPOSTE EMENDATIVE DDL STABILITÀ 2019

### TITOLO II

#### **Art. 17 Centrale per la progettazione delle opere pubbliche**

##### Relazione

Al fine di rendere più efficace l'azione della Pubblica amministrazione in materia di opere pubbliche attraverso un presidio di prossimità costante del territorio, appare necessario ristabilire la capacità piena dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche per la progettazione, valutazione e fattibilità delle opere stesse ampliandone la possibilità di fruizione anche agli enti locali

#### **Art. 17**

il 1° comma è soppresso

Il 2° comma è sostituito integralmente dal seguente:

" Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 n. 346, i Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche, su richiesta delle amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai quali questi possono rivolgersi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione, si occupano della progettazione delle opere pubbliche, ai sensi degli artt.23 e 24 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. I Provveditorati, sulla base di linee guida e della definizione di appositi modelli standardizzati, possono svolgere i seguenti compiti di:

- 1) progettazione di opere pubbliche e, quindi, prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesto, anche direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
- 2) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
- 3) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
- 4) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento.

Il 3° comma va modificato:

1) nella parte "presso l'Agenzia con destinazione alla Centrale..." con "presso i Provveditorati Interregionali alle opere pubbliche",

2) nella parte "di un massimo di 300 unità di personale..." con "di un massimo di 500 unità";

3) nella parte "anche per ambiti di intervento della Centrale, l'Agenzia provvede..." con "i Provveditorati provvedono";

Ancora il 3° comma va soppresso nella parte "con oneri a carico della predetta Agenzia".

Il 4° e il 5° e il 6° comma vanno soppressi.

### **TITOLO III**

#### **ART. 28 – Assunzioni nella Pubblica amministrazione**

##### Relazione

In relazione ai processi di stabilizzazione e alla relativa incidenza sui fondi contrattuali esistenti, si ritiene necessario consentire alle amministrazioni di incrementare i fondi medesimi al fine di evitare che il personale stabilizzato possa incidere, in maniera significativa, sulla ripartizione delle risorse destinate al personale a tempo indeterminato attualmente in servizio.

Al fine di semplificare i processi assunzionali per l'anno 2019 si ritiene opportuno prorogare le graduatorie dei concorsi ancora valide.

Al fine di valorizzare le professionalità interne e favorire un uso più esteso delle opportunità date di riservare quote delle procedure selettive al personale di ruolo che possedesse i necessari requisiti per l'accesso dall'esterno, viene aumentato il valore di suddetta percentuale modificando il comma 15 art. 22 del d.lgs. 75/17.

Per accelerare le assunzioni nella procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. 75/17 il termine per la maturazione dei requisiti viene estesa all'anno 2018.

##### Proposte di modifica

All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è aggiunto il seguente comma " Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo art.23/2°comma, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale."».

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"

Al comma 15 art. 22 del d.lgs. 75/17, secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "50"

All'art. 20, comma 1, lettera c) il termine "31 dicembre 2017" viene sostituito da "31 dicembre 2018"

#### **Art. 28, comma 10, modifiche**

##### Relazione

Alla luce delle criticità emerse in relazione alle tutele del personale dipendenti dell'ANSF si propongono modifiche al comma 10 dell'art. 28.

**All'art. 28, comma 10**, sono apportate le seguenti modifiche

10. All'art.12 del Decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, dopo le parole " è attribuito all'Agenzia" aggiungere "che mantiene le sedi territoriali esistenti e";

- al comma 16 aggiungere " e secondo le clausole speciali previste per ENAC all'art. 90 del suddetto CCNL"

-al comma 23 aggiungere "salvo quanto previsto dal comma 9 del suddetto articolo".

## **Art. 28**

### **Assunzioni nella pubblica amministrazione**

#### **Relazione**

In relazione all'utilizzo delle capacità assunzionali ulteriori alla prevista percentuale di sostituzione del turn over, capacità ulteriori già riconosciute all'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo dal DPCM 27 febbraio 2017 (60 unità Terza Area F1), si rende necessario

- non essendo ad oggi stata avviata alcuna procedura assunzionale per la vacatio del Direttore Generale e di carenza delle previste figure dirigenziali (nonché dei ricorrenti episodi di fuoriuscita delle figure dirigenziali approdate ad Aics con procedure di mobilità),

- e nelle more di possibili revisioni dell'organico dell'Agenzia alla luce del Piano Triennale dei fabbisogni del personale

a) garantire, tramite procedure selettive di stabilizzazione, la continuità dell'apporto professionale del personale attualmente contrattualizzato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (e selezionato con procedure di evidenza pubblica), i cui contratti sono in scadenza in un arco temporale compreso tra i mesi di dicembre 2018 e giugno 2019 e non ulteriormente prorogabili;

b) valorizzare, tramite procedure selettive di progressione verticale tra le Aree, l'apporto garantito da oltre un biennio dal personale di ruolo a fronte della carenza di figure dirigenziali di riferimento.

## **Testo**

### **Art. 28**

#### **Assunzioni nella pubblica amministrazione**

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma :

"Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'art.5 della Legge 11 agosto 2014 n.125,

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata ad utilizzare la capacità assunzionale di cui al DPCM 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75."

## **In alternativa**

### **Art. 28**

#### **Assunzioni nella pubblica amministrazione**

##### **Relazione**

In relazione all'utilizzo delle capacità assunzionali ulteriori alla prevista percentuale di sostituzione del turn over, capacità ulteriori già riconosciute all'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo dal DPCM 27 febbraio 2017 (60 unità Terza Area F1), si rende necessario

- non essendo ad oggi stata avviata alcuna procedura assunzionale per la di vacatio del Direttore Generale e di carenza delle previste figure dirigenziali (nonché dei ricorrenti episodi di fuoriuscita delle figure dirigenziali approdate ad Aics con procedure di mobilità),

- e nelle more di possibili revisioni dell'organico dell'Agenzia alla luce del Piano Triennale dei fabbisogni del personale

garantire, tramite procedure selettive di stabilizzazione, la continuità dell'apporto professionale del personale attualmente contrattualizzato con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (e selezionato con procedure di evidenza pubblica), i cui contratti sono in scadenza in un arco temporale compreso tra i mesi di dicembre 2018 e giugno 2019 e non ulteriormente prorogabili.

##### **Testo**

### **Art. 28**

#### **Assunzioni nella pubblica amministrazione**

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma :

"Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'art.5 della Legge 11 agosto 2014 n.125, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata ad utilizzare la capacità assunzionale di cui al DPCM 27 febbraio 2017 per le finalità di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75."

### **Art. 28**

#### **Assunzioni nella pubblica amministrazione**

##### *Relazione:*

A seguito dell'approfondita ricognizione compiuta dal Ministero della Difesa, con particolare riguardo agli organici del personale civile dell'area tecnico operativa e industriale (Arsenali e Centri tecnici), e delle rilevanti esigenze manifestate dagli Stati maggiori delle Forze armate per, in particolare, taluni profili tecnici professionali, ritenuti di importanza funzionale strategica per la Difesa del Paese, il predetto Dicastero ha rilevato e rappresentato l'urgente necessità di un incremento di organico di natura straordinaria, fermo restando quanto già previsto nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e tenuto anche conto del budget 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile.

##### **Proposta**

All'art. 28 dopo il comma 13 aggiungere...

"Il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e tenuto anche conto del budget 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile, ad assumere nell'ambito dell'attuale dotazione organica per il triennio 2019 – 2021 e con contratto a

tempo indeterminato, 9 unità con qualifica di dirigente amministrativo di 2<sup>a</sup> fascia, e un contingente massimo di 1427 unità di personale tecnico e amministrativo non dirigenziale così ripartito;

- a) 1.027 unità di personale di Area II con profilo tecnico;
- b) 200 unità di personale di Area II con profilo amministrativo;
- c) 120 unità di personale di Area III con profilo di funzionario tecnico;
- d) 80 unità di personale di Area III con profilo di funzionario amministrativo.”

**All’art. 28 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:**

Relazione

Il Ministero per i beni e le attività culturali, con il decreto legge 8372014, ha approvato la stipula di contratti di natura flessibile, rivolti a giovani di età non superiore ai 29 anni, per fare fronte alle esigenze temporanee connesse al funzionamento dei servizi. Questo ha prodotto la stipula, previa pubblica selezione, di numero 60 contratti a tempo determinato ( Area II F 1) nei limiti di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro.

L’art. 1, comma 306, della legge n. 251/2017 ha disposto la possibilità di proroga di questi contratti entro un limite massimo di 36 mesi, per il 2018 nei limiti di spesa di 1 milione di euro. Questo ha prodotto una proroga di otto mesi per la stipula di 37 contratti a seguito della riduzione della platea dei destinatari a seguito di rinunce volontarie. Con la presente norma si dispone la proroga di questi contratti per 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, finanziando detta proroga con le risorse previste dal comma 1 dell’art. 28 del ddl stabilità.

Al comma 13 dopo “171” aggiungere “ altresì i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l’anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2019.”

**Art. 28 – bis (Nuovo articolo) Assunzioni a tempo indeterminato di personale comandato**

Relazione

La norma intende incentivare l’assunzione del personale attualmente comandato presso i vari enti o amministrazioni e, tenuto conto che le vacanze di organico sono superiori alle facoltà assunzionali, prevede che la assunzione del personale comandato non incida sulla capacità assunzionale delle singole amministrazioni.

Testo

Dopo l’art. 28, aggiungere l’articolo 28- bis:

“1. Nell’ambito delle vacanze di organico, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle pubbliche amministrazioni del personale in comando presso le medesime amministrazioni non si computano nelle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.”

**ART. 31 – Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

Relazione

E’ necessario potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per rispondere in maniera efficiente ai bisogni del cittadino e alle sempre più gravose esigenze che il nostro Paese vive sia in termini emergenziali, per calamità naturali, sia in termini ordinari di soccorso applicando il modello organizzativo denominato “Soccorso Italia in 20 minuti” - per questo occorre avviare un piano assunzionale quinquennale

### **Art. 31**

al comma 1 dopo le parole "... non prima del 1 aprile 2020." Aggiungere le parole "... e quindi di ulteriori 200 unità non prima del 1 settembre 2020, 650 unità a partire dal 1 maggio 2021 e 200 unità a partire dal 1 settembre 2021, 650 unità da maggio 2022 e 200 unità dal 1 settembre 2022, 650 unità dal 1 maggio 2023 e 200 unità dal 1 settembre 2023

Al secondo periodo le parole "1.500" unità sono sostituite da "4250 unità"

### **ART. 34 – Rinnovo contrattuale 2019-2021**

Relazione

Appare necessario intervenire per chiarire la norma contenuta nell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, correttivo del c.d. TUPI (d.lgs. n. 165/2001) nella parte in cui fa riferimento al tetto massimo della spesa pubblica. L'emendamento è volto a specificare quali siano le risorse che restano escluse da quelle oggetto di disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 23.

**All'art. 34** è aggiunto il seguente nuovo comma:

Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento;

A) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 e agli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni;

B) alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di welfare integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;

C) alle risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4,5 e 6 del del 6 luglio 2011, n° 98 e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**All'art. 34** è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa del salario accessorio le risorse previste da specifiche norme di legge."



## **OPPURE FORMULAZIONE ALTERNATIVA:**

### **ART. 34 – Rinnovo contrattuale 2019-2021**

#### **Relazione**

Appare necessario procedere alla soppressione del tetto al salario accessorio al fine di superare la confusione normativa che essa ha generato in merito alla gestione delle risorse destinate al trattamento accessorio.

**All'art. 34** è aggiunto il seguente nuovo comma:

“8. Il comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 viene soppresso a decorrere dal 1.1.2019.”

### **Emendamento di proroga termini per l'equipollenza e l'equivalenza dei titoli del vecchio ordinamento delle professioni sanitarie**

#### **Art. 40, comma 3, lettera c)**

#### **Relazione**

Con l'introduzione dei 22 nuovi profili professionali e dei diplomi universitari, previsti dai decreti attuativi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si è posto il problema di riconoscere legalmente i titoli già conseguiti dagli operatori in base alle norme precedenti. La Legge 42/1999, ai commi 1 e 2 dell'art. 4, ha introdotto l'equipollenza e l'equivalenza dei titoli del vecchio ordinamento che dovevano essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della norma). Con i successivi DM del 27.7.2000 (uno per ogni professione) si elencano i titoli equipollenti e con il DPCM 26 luglio 2011 si stabiliscono le procedure per l'equivalenza. In quegli anni, il regolamento concorsuale sancito dal Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 consentiva le assunzioni anche con i vecchi titoli, senza considerare le nuove norme. Il DPR 27 marzo 2001, n. 220, intervenuto dopo l'uscita dei decreti per l'equipollenza, modifica i requisiti e prevede che per l'accesso al SSN occorre il Diploma Universitario o la Laurea (che però non era ancora stata attivata per tutte le professioni sanitarie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale) o i titoli riconosciuti equipollenti/equivalenti ed abroga il DM del 30 gennaio 1982. Le Regioni hanno continuato a promuovere e riconoscere percorsi di qualifica, anche dopo i termini previsti dalla norma nazionale. Le aziende sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, in quegli anni, hanno continuato ad assumere tutti coloro che avevano un titolo considerato valido, per effetto di prassi e/o di norme regionali, non tenendo conto dei vincoli temporali imposti dalla normativa e sopra richiamati. Il personale ha sempre continuato a lavorare, ma con l'avvio dei nuovi albi professionali istituiti dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e s.m.i., è emersa una incompatibilità normativa con gravi conseguenze civili e penali e con possibili ripercussioni occupazionali. Per questi motivi, si rende necessaria la modifica dei termini temporali previsti dalla normativa al fine di riconoscere i titoli di chi ha avuto l'accesso alle professioni in questi anni.

#### **Emendamento**

**Dopo l'art. 40, comma 3, lettera c)** aggiungere il seguente lettera c-bis)

Per le figure professionali di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 1 febbraio 2006, n. 43, i termini previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, della Legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono prorogati alla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Di conseguenza, non si applicano i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

**Emendamenti di modifica ai termini per frequentare i corsi universitari di qualificazione degli educatori professionali socio pedagogici e di modifica ed armonizzazione normativa della norma di salvaguardia per chi è già impiegato come**

## **educatore professionale socio pedagogico e come educatore professionale sociosanitario**

### **Art. 40, comma 3 lettera C)**

#### **Relazione**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei commi dal 594 al 601 individua nuove professioni nell'ambito socio-pedagogico e socio-educativo. Nella fase transitoria, definisce modalità e tempi per acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico con la frequenza di un corso intensivo universitario da 60 CFU, entro tre anni dall'entrata in vigore della Legge stessa. Nell'anno 2018, problematiche organizzative hanno impedito di avviare uniformemente i percorsi universitari di riqualificazione. Per rispondere alle attese, si rende necessario aumentare tale termine temporale.

#### **Emendamento**

Dopo l'**art. 40, comma 3 lettera C)**, aggiungere il seguente lettera C) ter

#### **Art. 40, comma 3, lettera C) ter**

Al primo periodo del comma 597, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni".

### **Art. 40, comma 3 lettera C)**

#### **Relazione**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei commi dal 594 al 601 individua nuove professioni nell'ambito socio-pedagogico e socio-educativo. La norma di salvaguardia occupazionale contenuta nel comma 599 risulta confliggente con le disposizioni inerenti l'obbligo di iscrizione all'albo delle professioni sanitarie e non considera la fattispecie di cambio di appalto, frequente nei servizi gestiti da datori di lavoro privati. Per questi motivi e per evitare concretamente problematiche occupazionali, è necessario introdurre ulteriori specificazioni.

#### **Emendamento**

Dopo l'**art. 40, comma 3 lettera C)**, aggiungere il seguente lettera C) quater

#### **Art. 40, comma 3, lettera C) quater**

Al primo periodo del comma 599, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "possono continuare ad esercitare detta attività" inserire le parole "anche se impossibilitati a iscriversi all'albo professionale, ove esistente".

#### **Emendamento**

Dopo l'**art. 40, comma 3 lettera C)**, aggiungere il seguente lettera C) quinquies

#### **Art. 40, comma 3, lettera C) quinquies**

All'ultimo periodo del comma 599, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "in senso sfavorevole al lavoratore" le parole " , anche in caso di cambio di appalto del servizio, quando operano le clausole di salvaguardia occupazionale previste dal CCNL applicato e dal codice degli appalti".

#### **Relazione**

Per rendere coerente quanto previsto dall'art. 599 della L. con quanto previsto dall'art. 4 comma 13 della L. 3/2018 è necessario escludere dal campo di applicazione del comma 13 di detta legge i lavoratori di cui al comma 599, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla presente Legge di Stabilità 2019.

#### **Emendamento**

Dopo l'**art. 40, comma 3 lettera C)**, aggiungere il seguente lettera C) sexies

#### **Art. 40, comma 3, lettera C) sexies**

Al comma 13 dell'art. 4 comma 13 della L. 3/2018 aggiungere alla fine: "Il presente comma non si applica al personale di cui all'art. 1, comma 599 della legge 205/2017"



## **Valorizzazione del personale per rispondere agli obiettivi di LEA del SSN**

### **Relazione**

Considerato gli importanti processi di riordino e aggregazione a cui gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono chiamati, anche in attuazione del D.M. 70/2015 che, nel prevedere processi di riordino della rete ospedaliera, ha definito la necessità di adeguare la risposta sanitaria territoriale, a garanzia del diritto degli utenti ad un livello adeguato di prestazioni, appare necessario modificare la possibilità degli enti di cui sopra, di destinare risorse alla componente variabile del salario accessorio al fine di attivare nuovi servizi e completare i processi di riorganizzazione.

### **Emendamento**

Art. 40 comma 5 – nuovo-

All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole "le regioni e gli enti locali," sono soppresse le parole "con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,"

### **Relazione**

Al fine di equilibrare le risorse del SSN con la crescente offerta di servizi, si ritiene necessario superare i limiti ulteriori imposti alla spesa del personale. Tali misure hanno prodotto i loro risultati, permettendo alle regioni di risparmiare e di adempiere gli obiettivi di finanza pubblica. Un'applicazione prolungata delle stesse, però, rischia di colpire i livelli essenziali di assistenza, specialmente in quelle strutture dove i criteri di risparmio hanno già operato una profonda riduzione del personale. La soluzione per riportare in coerenza la domanda di personale e l'offerta di servizi è il superamento delle misure menzionate, al fine di sganciare la spesa da limiti che potrebbero inficiare la funzione fondamentale di assistenza del SSN.

### **Emendamento**

Art. 40 comma 6 – nuovo-

1. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, il comma 3 dell'art. 17 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato;
2. Il comma 3-bis dell'art. 17 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico».

## **TITOLO VI**

### **ART. 66 – Semplificazione adempimenti contabili**

Relazione

**Incentivi funzioni tecniche** - L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale delle pubbliche amministrazioni, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con

alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Rispetto a tale previgente disciplina la Corte dei Conti ha recentemente chiarito con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018, l'esclusione dal tetto per il salario accessorio degli incentivi per le funzioni tecniche. Restano tuttavia dubbi interpretativi per gli anni 2016 e 2017. Tali dubbi impediscono agli Enti locali la corresponsione dei suddetti incentivi e il calcolo del Fondo del salario accessorio. Appare pertanto opportuno una interpretazione che escluda definitivamente queste risorse dal tetto del salario accessorio.

Testo:

**All'art. 66** aggiungere il seguente comma:

“3. L'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. si interpreta nel senso che l'erogazione degli incentivi ivi disciplinati non si computa nelle limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge alle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

## **TITOLO VII**

### **ART. 78 bis - Adeguamento Fondi salario accessorio Enti locali (NUOVO)**

Relazione

Il nuovo articolo intende evitare un trattamento disomogeneo tra il personale provinciale trasferito alle Regioni e alle Città Metropolitane e quello trasferito ai Comuni o rimasto presso le Province. Appare necessario estendere la possibilità di incrementare le risorse destinate al salario accessorio, come previste dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche a Comuni e Province.

### **NUOVO ART. 78 bis**

Testo

« All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane" aggiungere "Province e Comuni"».

### **ART. 78ter Misure a tutela della polizia locale (NUOVO)**

Relazione.

La modifica legislativa di cui al comma secondo è volta a prevedere che i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute per la corresponsione dei benefici assistenziali alla polizia locale previsti dall'art. 22 del DL 14/2017, convertito dalla legge 48/2017, riguardino l'insieme degli enti locali e non solo i comuni (attualmente sono esclusi dal rimborso delle spese le province per la polizia provinciale).

In relazione alla oggettiva casistica di decessi, gravi infortuni e gravi malattie professionali derivanti dall'espletamento dei propri compiti istituzionali e coerentemente con le molteplici attività di P.G. e P.S. nonché ai compiti peculiari inerenti la sicurezza urbana integrata bisogna prevedere adeguate tutele previdenziali per il personale della polizia locale mediante la estensione al diritto alla pensione privilegiata di cui al DPR 1092/1973 e s.m.i. a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio

### **NUOVO ARTICOLO ART. 78ter**

Testo

1. All'articolo 7, comma 2 ter, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazione dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, “dai comuni” vanno sostituite con le parole “dagli enti locali”.

2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR 1092/1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'art 6 del decreto legge 201/2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.

## **Nuovo Articolo: Misure per la detassazione dei premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego**

### **Relazione**

L'emendamento è diretto a concedere, in via sperimentale per l'anno 2019, anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni un'agevolazione fiscale sui premi di risultato erogati in attuazione dei contratti collettivi integrativi degli enti o delle amministrazioni, ottenuti a seguito di piani o progetti volti ad accrescere la produttività, qualità, l'efficienza organizzativa e l'innovazione dei medesimi enti o amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati.

### **Testo**

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale e/o di posto di lavoro, riferiti alla performance organizzativa ed individuale correlata ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro - ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziare, entro il limite complessivo di 1.500 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 40.000 euro.
2. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
3. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi integrativi di livello nazionale, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero la quota della performance individuale e/o organizzativa assoggettabile alle agevolazioni.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative

delle previsioni contenute nel comma 1, comprese le caratteristiche che gli incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, devono possedere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero le caratteristiche che le performance organizzative ed individuali devono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale